

**Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Kubanski/Commissione**

(Causa F-88/05) <sup>(1)</sup>

*(Agente temporaneo — Art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto — Art. 82, n. 2, del RAA — Revoca della decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo di categoria B\*4 — Livello dei diplomi richiesti per essere assunti nella categoria B\* — Nuovo contratto di agente contrattuale)*

(2006/C 331/104)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Gabrielle Kubanski (Leggiuno) (rappresentanti: M. Condinanzi e D. Bono, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e M. Velardo, agenti)

**Oggetto della causa**

Annullamento della decisione della Commissione di revocare la decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo della categoria B\*4

**Dispositivo della sentenza**

- 1) È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2004, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo firmato il 4 ottobre 2004 dalla sig.ra Kubanski.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 281 del 12.11.2005, pag. 20 (ricorso inizialmente iscritto a ruolo nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-353/05 e trasferito al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

**Sentenza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006 — Economidis/Commissione**

(Causa F-122/05) <sup>(1)</sup>

*(Dipendenti — Nomina — Posto di capo unità — Rigetto della candidatura del ricorrente — Errore manifesto di valutazione)*

(2006/C 331/105)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Étienne, Belgio) (Rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

**Oggetto della causa**

Annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo unità dell'unità RTD.F.5 — Biotecnologia e genomica applicata e recante nomina del sig. H. a tale posto

**Dispositivo della sentenza**

- 1) La decisione 23 dicembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità europee nomina il sig. H. al posto di capo unità «Biotecnologia e genomica applicata» e, di conseguenza rigetta la candidatura del ricorrente al detto posto è annullata.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 60 dell'11.3.2006.